

ALLEGATO "C"
AD ATTO
IN DATA 29 APRILE 2019, RACC. N. 11.310

STATUTO CONFESERFIDI

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORMATIVA APPLICABILE

Articolo 1

Denominazione

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2463 e 2615-ter del Codice Civile è corrente una società consortile a responsabilità limitata denominata "ConfeserFidi Società Consortile a responsabilità limitata", di seguito, più semplicemente, "Confidi".

Articolo 2

Sede

2.1 Il Confidi ha sede nel comune di Scicli (Rg), Città Patrimonio dell'Umanità Unesco, all'indirizzo che risulta dalla dichiarazione depositata presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, ovunque, uffici, agenzie e rappresentanze, che non siano sedi secondarie.

2.3 Competono, invece, all'Assemblea dei Soci, con le maggioranze prescritte per le modificazioni dell'atto costitutivo dall'articolo 21, il trasferimento della sede sociale in un diverso Comune all'interno del territorio nazionale, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata del Confidi è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2098 (duemilanovantotto).

3.2 La durata anzidetta può essere prorogata, anche prima della scadenza, o ridotta con deliberazione adottata dall'Assemblea dei Soci, fatto salvo, in ipotesi di proroga, il diritto di recesso dei Soci che non vi abbiano consentito.

Articolo 4

Normativa Applicabile

4.1 Il Confidi è regolato:

- a) dalle norme di legge, tempo per tempo vigenti, concernenti le società a responsabilità limitata e le società consortili, nonché quelle riguardanti gli organismi di garanzia collettiva dei fidi;
- b) dalle disposizioni del presente Statuto;
- c) dalle deliberazioni assunte dagli Organi sociali.

TITOLO II

FINALITA' - OGGETTO SOCIALE
FONDI RISCHI DI GARANZIA - CONVENZIONI

Articolo 5

Finalità - Oggetto sociale

5.1 Il Confidi è ispirato ai principi della mutualità consortile e non ha fini di lucro.

5.2 L'oggetto sociale del Confidi consiste nello svolgimento, in via prevalente, dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, definita dall'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge n. 326 del 24 novembre 2003, (di seguito, più semplicemente, "Legge Confidi") per agevolare, mediante la prestazione di garanzie mutualistiche, la concessione di finanziamenti a favore delle imprese Socie e, nei limiti consentiti dalla normativa, anche nei confronti delle imprese non socie.

5.3 Nello svolgimento della propria attività prevalente, il Confidi può, a titolo meramente esemplificativo:

a) prestare garanzia mutualistica collettiva per favorire la concessione e l'erogazione di finanziamenti (in qualsivoglia forma tecnica, compresi il leasing, il factoring e la copertura dei rischi di cambio) a breve, a medio ed a lungo termine alle imprese Socie da parte delle Banche e/o di ogni altro intermediario finanziario;

b) negoziare e concludere, con Banche e/o con altri intermediari finanziari, convenzioni finalizzate, anche attraverso tranché cover, a consentire la concessione e l'erogazione di finanziamenti, in qualsivoglia forma tecnica, assistiti dalle sue garanzie mutualistiche;

c) negoziare e concludere, con altri Confidi, convenzioni finalizzate a consentire la prestazione di garanzia, di co-garanzia e di controgaranzia mutualistica agli stessi o alle imprese loro socie.

d) negoziare e concludere, con Banche, convenzioni finalizzate a consentire la concessione e l'erogazione di finanziamenti a sostegno delle imprese socie ad alto rischio finanziario attraverso: la garanzia del Fondo speciale antiusura costituito presso il Confidi prevalentemente con contributi concessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 della legge n. 108 del 07 marzo 1996 "Disposizioni in materia di usura"; la garanzia di altri fondi regionali, provinciali, comunali e/o di altri enti pubblici e/o privati.

e) concludere contratti finalizzati a trasferire, in tutto o in parte, e/o ad acquisire protezione finanziaria con riferimento ai rischi connessi al rilascio delle sue garanzie mutualistiche;

f) costituire uno o più fondi rischi destinati alla copertura delle perdite sofferte a fronte delle operazioni garantite;

g) costituire presso i soggetti finanziatori delle imprese Socie "fondi rischi" con funzioni di garanzia;

h) costituire e/o partecipare a uno o più Confidi di primo e/o di secondo grado, a fondi di garanzia interconsortile, società, enti ed organizzazioni finalizzati a coordinare ed a potenziare le sue finalità;

i) partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, enti o società europee, italiane e/o estere, anche concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno a favore dei Confidi per la reintegrazione delle perdite subite per effetto ed in conseguenza delle operazioni garantite o delle imprese associate per consentire un più facile accesso al credito.

5.4 Il Confidi può altresì svolgere, prevalentemente in favore delle imprese socie, le seguenti attività:

- a) prestazione di garanzie a favore della Amministrazione Finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese Socie;
- b) gestione di fondi pubblici di agevolazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Testo Unico Bancario;
- c) stipulazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Testo Unico Bancario, di contratti con Banche o intermediari finanziari o enti privati o pubblici assegnatari di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese Socie, al fine di facilitarne la fruizione.

5.5 Il Confidi, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 141/2010, può, altresì, effettuare prestazioni di garanzia a favore dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per la rateizzazione di imposte come previsto dall'art. 8 del D. Lgs n. 218/1997 e dall'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992.

5.6 Il Confidi può, inoltre, in via residuale e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Testo Unico Bancario, anche a soggetti privati che non rivestono la qualifica di imprenditori. L'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma consiste nella concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma e comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria; b) acquisto di crediti a titolo oneroso; c) credito ai consumatori, così come definito dall'art. 112 del T.U.B.; d) credito ipotecario; e) prestito su pegno; f) rilascio di fidejussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzia e di impegni di firma.

5.7 Il Confidi può emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che sia a ciò autorizzato ai sensi dell'articolo 114 quinquies, comma 4, del Testo Unico Bancario ed iscritto nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che sia a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 114 novies comma 4 del Testo Unico Bancario ed iscritto nel relativo albo.

Il Confidi può svolgere attività connesse e strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalle vigenti disposizioni.

Le attività connesse e strumentali rappresentano: attività accessorie che consentono di sviluppare l'attività esercitata, quali per esempio la prestazione del servizio di informazione commerciale; attività che hanno carattere ausiliario a quella esercitata, quali, per esempio, studio, ricerca ed analisi in materia economica e finanziaria; gestione di immobili ad uso funzionale.

Sono ricomprese nelle attività connesse e strumentali anche quelle di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate o socie ovvero non associate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.

L'attività nei confronti delle imprese non socie deve essere funzionale allo sviluppo dell'attività prevalente di concessione di garanzia collettiva dei fidi o dell'attività svolta, in via residuale, ai sensi dell'art 106 comma 1 del Testo Unico Bancario.

5.8 Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 141/2010, il Confidi può promuovere e concludere contratti, relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento, erogati da banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV,

imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A..

5.9 Il Confidi può acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale; sono tali gli immobili che rivestono carattere di ausiliarietà all'esercizio dell'attività finanziaria. A titolo esemplificativo, si considerano strumentali gli immobili destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale, ad essere affittati ai dipendenti, nonché gli immobili acquisiti per recupero crediti, detenibili per il tempo strettamente necessario per effettuare la cessione, e ogni altro immobile acquisito ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale della società acquirente o di altre componenti del gruppo di appartenenza. Resta ferma la possibilità per il Confidi di locare il patrimonio immobiliare di proprietà riveniente da situazioni pregresse rispetto all'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

5.10 Il Confidi può assumere partecipazioni e/o interessenze in società, consorzi, distretti, reti di imprese, associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese ed aderire ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongano iniziative anche di carattere mutualistico, cooperativistico e di solidarietà connessi alle sue finalità ed ai suoi scopi.

Il Confidi può assumere partecipazioni in banche, società finanziarie e assicurative, società strumentali e piccole e medie imprese socie (PMI) nei limiti stabiliti dalle disposizioni normative e di vigilanza.

Al Confidi è, comunque, vietata l'attività di rilascio di garanzie volte alla copertura del rischio d'impresa a favore di persone fisiche o giuridiche che assumano partecipazioni in PMI socie, nonché la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per il Confidi l'assunzione del rischio economico proprio di un'interessenza partecipativa in PMI socie. Infine, il Confidi non può utilizzare strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative.

5.11 Il Confidi può, infine:

- costituire patrimoni destinati a specifici interventi con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, se consentito dalla legge e, comunque, nel rispetto delle previsioni degli art. 2447-bis e seguenti del codice civile e di eventuali obblighi di informazione alla Banca d'Italia o ad altra autorità, alle cui istruzioni si attiene;
- sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative, anche in qualità di Incubatore di start up innovative certificato, previa iscrizione all'apposita sezione del Registro delle Imprese, ai sensi della normativa di riferimento;
- in generale, compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari o di garanzia, incluse fidejussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali o personali, tipiche o atipiche, consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni e svolgere, altresì, tutte quelle attività strettamente connesse a quelle sopraindicate e, comunque, utili o necessarie per il raggiungimento delle sue finalità e del suo oggetto sociale e per lo sviluppo dei rapporti finanziari e creditizi dei Soci, anche attraverso piattaforme tecnologiche (equity crowdfunding, lending crowdfunding, invoice tading), nel rispetto della legislazione tempo per tempo vigente.

5.12 In ogni caso, il Confidi non può fornire assistenza nei campi professionali per i quali la normativa in vigore richiede specifiche abilitazioni od iscrizioni

ad albi od elenchi, potendo, tuttavia, avvalersi di professionisti, ove necessario od utile per il conseguimento delle proprie finalità e dell'oggetto sociale.

5.13 Il Confidi può operare nell'intero territorio dello Stato italiano e, ove compatibile con la Legge, anche all'estero.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI DEI SOCI

TITOLI DI DEBITO

Articolo 6

Capitale sociale - Quote

6.1 Il capitale sociale è di Euro ottomilioninovecentoventicinquemila (Euro 8.925.000,00), suddiviso in quote ai sensi di legge, del valore nominale non inferiore ad Euro duecentocinquanta (Euro 250,00) ciascuna. Ciascun socio è tenuto a sottoscrivere almeno una quota e non può essere titolare di quote complessivamente superiori al venti per cento (20%) del capitale sociale.

6.2 Al fine di conseguire una adeguata patrimonializzazione del Confidi, al singolo socio può essere richiesta la sottoscrizione ed il versamento di ulteriori quote di partecipazione al capitale sociale che potranno essere parametrize alla misura della garanzia, controgaranzia, cogaranzia, dei finanziamenti sotto qualsiasi forma e/o degli altri servizi erogati al socio.

6.3 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi o diminuito con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

6.4 All'Organo amministrativo è attribuita la facoltà, ai sensi dell'articolo 2481 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un importo massimo pari al sessanta per cento (60%) del capitale sociale nominale tempo per tempo fissato. L'Organo Amministrativo può: a) avvalersi della predetta facoltà fino al 31 dicembre 2024; b) escludere il diritto di sottoscrizione dei soci relativamente alle quote di nuova emissione, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile; c) prevedere la scindibilità dei deliberati aumenti.

6.5 L'Organo Amministrativo può stabilire l'emissione delle quote con sovrapprezzo.

Articolo 7

Finanziamenti dei Soci - Titoli di debito

7.1 Salva diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai Soci a favore del Confidi per consentirgli il raggiungimento dell'oggetto sociale si considerano infruttiferi e rimborsabili, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2467 del Codice Civile.

7.2 Il Confidi può emettere cambiali finanziarie e, ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile, titoli di debito (ad es. minibond), che - a norma del comma 2 del predetto articolo - possono essere sottoscritti unicamente da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

7.3 La decisione sull'emissione di cambiali finanziarie e di titoli di debito spetta all'Organo Amministrativo.

7.4 È consentito il finanziamento da parte dei soci e la raccolta del risparmio presso i soci nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e della correlata normativa

secondaria, ovvero con quei limiti e con quelle modalità previsti dalla normativa vigente pro tempore.

7.5 La società, oltre che dai soci, può ricevere finanziamenti da terzi, sempre nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e della correlata normativa secondaria, e può, altresì, ricevere contributi, anche a fondo perduto, da parte dei soci e di enti pubblici e privati.

Articolo 8

Trasferimento delle quote per atto tra vivi

8.1 Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

8.2 L'acquirente, per essere ammesso a socio, deve presentare i requisiti indicati dall'articolo 11 del presente Statuto.

Articolo 9

Trasferimento delle quote mortis causa

9.1 Per il trasferimento delle quote per causa di morte, in forza di successione legittima o testamentaria, valgono le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SUI SOCI

Articolo 10

Domicilio dei Soci

10.1 Il domicilio dei Soci, per i loro rapporti con il Confidi, è quello risultante dal Libro dei Soci.

10.2 Ogni Socio ha l'onere di informare tempestivamente il Confidi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, di ogni variazione del proprio domicilio, del numero di telefax, dell'indirizzo di posta elettronica o dello specifico recapito: in mancanza, ogni comunicazione si intenderà regolarmente effettuata e, quindi, pienamente efficace, se indirizzata all'ultimo recapito indicato.

10.3 Le variazioni regolarmente comunicate dovranno essere immediatamente trascritte sul Libro dei Soci.

10.4 In ogni caso, le comunicazioni del Confidi ai soci si considerano validamente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di cui i soci sono tenuti a dotarsi per legge.

Articolo 11

Requisiti dei Soci - Enti Sostenitori

11.1 Possono far parte del Confidi e divenire Soci:

- a) tutte le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria ed i liberi professionisti;
- b) altri Confidi come definiti dalla legge 326/2003, nonché le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli Investimenti a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese Socie.

11.2 I possessori di partecipazioni rilevanti, di entità pari o superiore a quella individuata con regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 108 del medesimo Testo Unico Bancario, devono possedere i requisiti di onorabilità ivi indicati.

11.3 L'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione e la verifica periodica del loro mantenimento sono demandati all'Organo Amministrativo.

Per divenire socie, le micro, le piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria, devono risultare in attività e non avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento; non essere incorse in insolvenze palesi ed il loro titolare o legale rappresentante non deve aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e non deve essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i..

Non possono far parte del Confidi le imprese socie di altri organismi di garanzia collettiva che ne siano state espulse.

Possono far parte del Confidi le imprese non finanziarie di grandi dimensioni e gli enti pubblici e privati per effetto di quanto previsto dall'art. 39 comma 7 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214. Ai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del presente statuto ed alle imprese non finanziarie di grandi dimensioni che intendano divenire Soci del Confidi, a secondo della struttura, della dimensione e della durata dell'operazione di finanziamento garantita, potrà essere chiesto di sottoscrivere e versare un numero di quote di partecipazione stabilito da un apposito regolamento interno nel rispetto del principio di parità di trattamento.

11.4 Gli Enti Pubblici e Privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte del Confidi ai sensi del comma 1 (di seguito, più semplicemente, "Sostenitori") possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono Soci e non fruiscono delle attività del Confidi, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi del Confidi, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'Assemblea dei Soci.

Articolo 12

Adesione ed ingresso di nuovi Soci

12.1 L'impresa che desidera divenire Socia deve presentare apposita domanda indirizzata al Confidi.

12.2 Le modalità di redazione e di presentazione della domanda e quelle relative alla sua istruttoria sono disciplinate dal Regolamento interno.

Articolo 13

Obblighi dei Soci

13.1 I Soci, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2615-ter, comma 2, del Codice Civile, hanno l'obbligo:

a) di eseguire i conferimenti promessi, versando le somme delle quote sottoscritte, compreso il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci, su proposta dall'Organo amministrativo, in sede di approvazione del bilancio o in

sede di operazioni sul capitale sociale e/o sulle varie voci che distinguono il patrimonio netto;

- b) di osservare le disposizioni previste dal presente Statuto e dai regolamenti interni, nonché le deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi del Confidi;
- c) di versare al Confidi le commissioni, una tantum e/o periodiche, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle differenti tipologie di operazioni ed eventualmente alla loro durata; alle convezioni stipulate con le banche, con altri intermediari finanziari e/o con altri soggetti;
- d) di concorrere alla costituzione dei fondi rischi di cui all'articolo 5;
- e) di concorrere, anche con versamenti a titolo definitivo, alla costituzione e/o al mantenimento e/o all'aumento di fondi, riserve e/o altre poste di bilancio, finalizzate alla preservazione e/o all'incremento del patrimonio del Confidi, anche ai fini di Vigilanza, nelle misure e nelle forme stabilite dall'Organo amministrativo, nonché di concorrere, proporzionalmente alle quote di partecipazione al capitale sociale, alla copertura delle perdite che il Confidi subisca per effetto ed in conseguenza delle garanzie prestate e/o dei finanziamenti concessi, per l'ammontare e con le modalità stabilite, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione;
- f) di trasmettere tempestivamente al Consiglio di Amministrazione del Confidi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, i bilanci annuali e la documentazione relativa ad operazioni straordinarie inerenti l'impresa, quali, ad esempio, trasferimenti a titolo oneroso dell'azienda e/o di uno o più rami di essa, donazioni, successioni, conferimenti, trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni, cessazione dell'attività, ovvero avvio e/o ammissione a procedure concorsuali;
- g) di rilasciare, o di fare rilasciare da terzi, se previsto dai Regolamenti interni, secondo i termini e le modalità ivi stabiliti, e/o dagli organi deliberanti il fido, una o più fidejussioni a garanzia delle operazioni di finanziamento o della concessione di garanzia.

13.2 I versamenti di cui alle lettere a, b, c, d, ed e, si considerano infruttiferi.

Articolo 14

Diritti dei Soci

14.1 Il Socio che non partecipa all'amministrazione ha il diritto di consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2476, comma 2, del Codice Civile. A tal fine, egli dovrà inviare apposita richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata indirizzata all'Organo Amministrativo, che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dalla presa d'atto della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

14.2 Per l'esercizio del diritto di ispezione e controllo di cui sopra varranno le seguenti regole:

- l'accesso ai libri ed alla documentazione sociale può aver luogo al massimo con frequenza trimestrale;
- il Socio richiedente dovrà indicare, nella richiesta indirizzata all'Organo Amministrativo, i documenti che intende consultare, salvo ed impregiudicato il suo diritto di chiedere, in sede di ispezione e di controllo, l'accesso ad ulteriore documentazione, che gli appaia utile consultare sulla base dei libri e dei documenti già consultati;

- può essere negato l'accesso a documenti che l'Organo Amministrativo reputi riservati, anche in relazione a situazioni di conflitto di interessi in cui versi il Socio richiedente;

- il Socio richiedente si impegna a mantenere riservati i dati e le notizie acquisite, con facoltà di rivellarli soltanto ai consulenti che lo assistono o dai quali sarà patrocinato in un eventuale contenzioso con il Confidi.

14.3 L'Organo Amministrativo può pretendere che il professionista che assiste il Socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale. La consultazione può svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro del Confidi e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività del Confidi.

Articolo 15

Perdita della qualità di socio - Recesso ed Esclusione

Liquidazione delle quote

15.1 La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione.

15.2 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile, ai Soci è riconosciuto il diritto di recesso, da esercitarsi con l'osservanza delle modalità, dei termini e delle disposizioni di cui ai commi successivi, a condizione di regolare e completa estinzione di tutti i finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi dal Confidi direttamente al Socio, in via esclusiva od in concorso con altri Soci, ovvero erogati da Banche e/o altri intermediari finanziari assistiti dalla garanzia del Confidi.

15.3 Il diritto di recesso deve essere esercitato almeno 180 giorni prima della chiusura dell'esercizio sociale. Il recesso ha effetto alla data di chiusura dell'esercizio sociale nel quale è stato richiesto. Qualora non venga rispettato il termine su indicato, il recesso, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, avrà effetto alla data di chiusura dell'esercizio sociale successivo a quello in cui è stato richiesto.

Il recesso dal Confidi non può essere parziale, ma può essere esercitato soltanto per l'intera quota posseduta e, in ogni caso, ha efficacia soltanto dal momento in cui il recedente avrà estinto tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Confidi. Fino a quando il recesso sia divenuto efficace, il recedente è, quindi, tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resta vincolato all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

15.4 Il Socio che intende recedere dal Confidi deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata. La comunicazione deve recare l'indicazione delle generalità del recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

15.5 Spetta al Consiglio di Amministrazione verificare l'esistenza di tutte le condizioni che consentono il recesso.

15.6 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio che:

a) abbia perso i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 11 del presente Statuto;

b) titolare di una partecipazione rilevante, abbia perso i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 11 del presente Statuto;

c) sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dalla Legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi del Confidi.

Quanto detto, salva la facoltà discrezionale dell'Organo Amministrativo di accordare al Socio inadempiente un termine non superiore a giorni sessanta per adeguarsi.

15.7 Possono essere, altresì, esclusi i Soci che siano stati dichiarati falliti e quelli nei cui confronti siano state avviate altre procedure concorsuali.

15.8 La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o con altro mezzo di pubblicità legale. Avverso la delibera di esclusione, il socio può proporre opposizione entro e non oltre 15 giorni dalla data della ricezione della comunicazione. Trascorso tale termine, senza che il socio abbia proposto opposizione, la delibera di esclusione è da intendersi efficace ed esecutiva.

15.9 Al Socio receduto o escluso spetta la restituzione delle quote di capitale sottoscritte e conferite nella misura eventualmente residua o concretamente rimborsabile, previa deduzione delle frazioni di capitale assorbite da perdite quali risultano dal bilancio d'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, ovvero nella diversa misura determinata dall'Assemblea dei soci, la quale potrà deliberare di limitare, anche totalmente, il rimborso valutando la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità del Confidi.

Dette somme saranno liquidate solo dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, nel termine di trenta giorni.

La restituzione avverrà solo qualora il Confidi abbia ottenuto l'autorizzazione preventiva da parte di Banca d'Italia alla riduzione dei fondi e in caso di regolare e completa estinzione di tutti i finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi direttamente dal Confidi al Socio, in via esclusiva od in concorso con altri Soci, ovvero erogati da Banche e/o altri intermediari finanziari assistiti dalla garanzia del Confidi, e a condizione che il socio uscente abbia estinto tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Confidi ed, in ogni caso, dopo che tutti i diritti del Confidi nei confronti del socio uscente siano stati soddisfatti.

Resta salva la possibilità per il Confidi di operare la compensazione fra tutte le somme dovute al Socio uscente e tutti i crediti vantati nei confronti dello stesso.

Nell'ipotesi in cui i crediti vantati dal Confidi siano oggetto di transazione, le somme di cui il socio uscente ha diritto alla restituzione verranno decurtate per un importo pari alla perdita sull'operazione subita dal Confidi.

15.10 La domanda di rimborso deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro l'esercizio sociale successivo a quello in cui il richiedente ha perso la qualità di socio. In mancanza di tale domanda, o in caso questa sia proposta oltre il suddetto termine, le somme spettanti al socio uscente saranno destinate alla riserva ordinaria.

15.11 È fatto divieto al Confidi di distribuire utili, riserve, fondi accantonati o versamenti a qualsivoglia titolo effettuati; le quote attribuite ai soci, per la parte di valore nominale corrispondente all'aumento gratuito derivante da imputazione di fondi di origine pubblica, conseguentemente all'applicazione dell'art. 1, comma 881, della legge 296 del 27 dicembre 2006, non sono rimborsabili al socio uscente.

15.12 Le quote attribuite ai soci, per la parte di valore nominale corrispondente all'aumento gratuito derivante da imputazione di fondi di origine pubblica,

conseguentemente all'applicazione dell'art. 36, commi 1 e 2, del decreto legge 179 del 18 ottobre 2012, costituiscono quote proprie del Confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Articolo 16

Fondi Rischi di Garanzia

16.1 Per il conseguimento delle proprie finalità e dell'oggetto sociale, il Confidi può costituire ed alimentare appositi "fondi rischi", oltre che presso se stesso o presso terzi, anche presso Banche ed altri intermediari finanziari con cui siano state stipulate le apposite Convenzioni, con funzione di garanzia dei crediti concessi.

16.2 I fondi rischi saranno costituiti utilizzando le risorse proprie del Confidi, ovvero risorse, infruttifere di interessi, rinvenienti dalle imprese Socie ed i contributi, anch'essi infruttiferi di interessi, comunque e da chiunque disposti a suo favore e, dunque, a titolo esemplificativo:

a) da versamenti e/o commissioni, anche a titolo definitivo, che ogni socio effettuerà in rapporto all'ammontare e/o alla durata degli affidamenti concessi nella misura fissata dall'Organo amministrativo, il quale stabilirà la quota minima che ogni socio è tenuto a versare;

b) da eventuali contributi della Regione Siciliana e/o da altri Enti pubblici e privati; in tal caso, il Confidi assicura, anche in sede di bilancio annuale, che nella gestione dei fondi rischi l'impiego delle risorse regionali sia sempre determinabile e che gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale, affluiscano obbligatoriamente ed integralmente ai medesimi fondi rischi;

c) dalla eventuale quota residuale degli utili netti annuali a ciò destinata dall'Assemblea dei soci;

d) da donazioni, lasciti, liberalità ed elargizioni di associazioni e/o privati;

16.3 Nel caso in cui il socio abbia versato somme a titolo di fondi rischi su conti correnti vincolati a favore delle banche a garanzia monetaria e cappata dei rischi assunti, tali somme se previste dai fogli informativi e dagli schemi contrattuali, potranno essere restituite al socio, in caso di sua richiesta, a condizione che tutti i finanziamenti del socio richiedente, a valere su fondi rischi, siano stati estinti.

16.4 In tal caso, le somme versate a titolo di fondo rischi, in ogni caso da considerarsi infruttifere di interessi, sono concretamente rimborsabili, previa deduzione delle frazioni di fondo assorbite o assorbende da insolvenze di altri soci, nonché delle spese, legali e amministrative, affrontate dal Confidi per il recupero delle suddette insolvenze.

Dette somme saranno calcolate in base al bilancio dell'esercizio in cui la richiesta di rimborso è stata presentata e saranno quindi liquidate solo dopo l'approvazione del medesimo bilancio d'esercizio, nel termine di trenta giorni, in ogni caso dopo che tutti i diritti del Confidi nei confronti del socio siano stati soddisfatti.

Resta salva la possibilità per il Confidi di operare la compensazione fra tutte le somme dovute al Socio e tutti i crediti vantati nei confronti dello stesso.

Nell'ipotesi in cui i crediti vantati dal Confidi siano oggetto di transazione, le somme di cui il socio ha diritto alla restituzione verranno decurtate per un importo pari alla perdita sull'operazione subita dal Confidi.

16.5 In seguito alla richiesta di restituzione, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle perdite di bilancio o su portafogli presunte, può autorizzare restituzione parziali di quote, subordinando la restituzione del residuo alla approvazione del bilancio per l'anno in corso.

16.6 Il Confidi, in rapporto alla maggiore patrimonializzazione richiesta ai fini di vigilanza, o per consentire la continuità operativa con le banche convenzionate, o in ragione della non economicità della gestione, o in ragione dell'operatività marginale e della conseguente esiguità dei rimborsi, può, ove se ne ravvisasse la necessità e nei limiti e con le forme fissate dall'Organo amministrativo, disporre di sospendere o escludere del tutto il rimborso delle quote di partecipazione al fondo rischi monetario in precedenza versate, costituendo all'uopo apposita riserva patrimoniale o altra posta contabile dedicata.

In ogni caso, per quanto concerne il socio receduto o escluso, la domanda di rimborso delle somme versate a titolo di fondo rischi deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro l'esercizio sociale successivo a quello in cui il richiedente ha perso la qualità di socio. In mancanza di tale domanda, o in caso questa sia proposta oltre il suddetto termine, le somme spettanti al socio uscente saranno destinate alla riserva ordinaria.

Per quanto concerne il socio che abbia estinto tutti i finanziamenti, la domanda di rimborso delle somme versate a titolo di fondo rischi deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro l'esercizio sociale successivo a quello in cui il socio ha estinto tutti i finanziamenti. In mancanza di tale domanda, o in caso questa sia proposta oltre il suddetto termine, le somme spettanti al socio saranno destinate alla riserva ordinaria.

TITOLO V ORGANI DEL CONFIDI

Articolo 17

Organi del Confidi

17.1 Sono Organi del Confidi:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Vice-Presidente;
- e) l'Amministratore Delegato;
- f) il Collegio Sindacale;
- g) il Revisore Legale dei Conti.

TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 18

Competenze dell'Assemblea dei Soci

18.1 L'Assemblea dei soci delibera sulle materie ad essa riservate dalla Legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti

Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla sua approvazione.

18.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci le decisioni sui seguenti argomenti:

- 1) approvazione del bilancio;
- 2) nomina degli Amministratori;
- 3) nomina dei Sindaci, del presidente del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti;
- 4) determinazione del compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore Legale dei Conti;
- 5) revoca degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore Legale dei Conti e deliberazione sulla loro responsabilità;
- 6) modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto; ai sensi dell'art. 2365 comma 2 del Codice Civile sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative: in tali casi si applica l'art. 2436 del Codice Civile;
- 7) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- 8) approvazione dell'eventuale Regolamento dell'Assemblea dei soci.

Articolo 19

Convocazione dell'Assemblea dei soci

19.1 L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su deliberazione del Consiglio stesso, anche fuori dalla sede, purché nel territorio dello Stato italiano, e le sue deliberazioni, adottate in conformità alla Legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

19.2 L'Assemblea dei soci deve essere convocata senza ritardo quando ne è fatta richiesta scritta dai soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da discutere.

19.3 L'Assemblea dei soci deve essere, comunque, convocata almeno una volta l'anno per l'esame e l'approvazione del progetto di bilancio, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora il Confidi sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Confidi. In questi casi l'Organo Amministrativo segnala nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

19.4 L'Assemblea dei soci è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare.

19.5 L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e della Regione siciliana, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei soci.

Articolo 20

Assemblea dei soci in Seconda Convocazione

20.1 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea dei soci non risulti validamente costituita.

20.2 L'Assemblea dei soci in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Articolo 21

Quorum costitutivi e deliberativi

21.1 In prima convocazione, l'Assemblea dei soci è validamente costituita se sono presenti o rappresentati tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

21.2 In seconda convocazione, l'Assemblea dei soci è validamente costituita quale che sia il capitale sociale presente o rappresentato.

21.3 Salvo quanto diversamente disposto dalla Legge o dal presente Statuto, l'Assemblea dei soci delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato.

21.4 Per le deliberazioni di cui all'articolo 18.2, numeri 5), 6) e 7) del presente Statuto, è necessaria l'approvazione da parte di tanti Soci che rappresentino, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i due terzi del capitale sociale presente o rappresentato.

Articolo 22

Diritto d'intervento e Computo dei quorum

22.1 Possono intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel Libro dei Soci.

22.2 Ciascun Socio ha diritto di esprimere il voto in misura proporzionale alla partecipazione posseduta, senza tenere conto delle quote attribuite a seguito dell'imputazione al capitale sociale dei fondi rischi e degli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici.

22.3 Il diritto di voto è sospeso per i Soci nei cui confronti sia stato intrapreso il procedimento di esclusione.

22.4 Possono intervenire all'Assemblea dei soci, previa autorizzazione del suo Presidente, senza partecipare né alla discussione né alla formazione della volontà assembleare, professionisti e tecnici invitati di volta in volta, nonché rappresentanti dei "Sostenitori".

Articolo 23

Deleghe

23.1 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea dei soci può farsi rappresentare, esclusivamente da un altro socio, mediante delega scritta, consegnata al delegato anche a mezzo telefax, che viene acquisita dal Presidente per essere conservata agli atti del Confidi.

23.2 Ciascun delegato non può rappresentare più di venti Soci.

23.3 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il delegante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

23.4 Se il Socio ha conferito la delega ad una società, associazione, fondazione o ad altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o un collaboratore regolarmente contrattualizzato.

23.5 La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo, ovvero ai dipendenti del Confidi, né alle società da esso

controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo, ovvero ai dipendenti di queste.

Articolo 24

Svolgimento dell'Assemblea dei soci

24.1 L'Assemblea dei soci deve svolgersi con modalità tali da consentire a tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi, di rendersi conto degli eventi e di esprimere, liberamente e tempestivamente, il proprio voto.

24.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un Socio è un voto non espresso.

24.3 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure dall'Amministratore Delegato.

24.4 In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea dei soci è presieduta dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti.

24.5 A meno che il verbale non debba essere redatto dal Notaio, l'Assemblea dei soci, con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei partecipanti, nomina un Segretario e, occorrendone, uno o più Scrutatori, anche se estranei.

24.6 Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori assembleari, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

24.7 Con riferimento alla disciplina dei lavori assembleari, all'ordine degli interventi, alle modalità di trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente ha la facoltà di disporre specifiche procedure, che possono, tuttavia, essere modificate con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei Soci presenti e/o rappresentati aventi diritto al voto.

24.8 L'Assemblea dei soci può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

24.9 In tal caso, è necessario:

- a) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video-collegati nei quali gli intervenuti possano affluire;
- b) che in tutti i luoghi audio e video-collegati sia predisposto e redatto il foglio delle presenze;
- c) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea dei soci di accertare, inequivocabilmente, l'identità e la legittimazione degli intervenuti in ciascun luogo del collegamento, di regolarne lo svolgimento, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- d) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e gli interventi assembleari;
- e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e di visionare, ricevere e/o trasmettere documenti.

24.10 Della sussistenza e del rispetto delle modalità di cui al precedente comma, deve essere dato atto nell'ambito dei relativi Verbali.

24.11 L'Assemblea dei soci si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario o il Notaio verbalizzante.

Articolo 25

Verbale dell'Assemblea dei soci

25.1 Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio intervenuto.

25.2 Il Verbale deve indicare la data dell'Assemblea dei soci e, anche se in allegato, l'identità dei partecipanti; deve, altresì, specificare le modalità ed il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel Verbale devono essere riassunte, a richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno.

25.3 Il Verbale dell'Assemblea dei soci, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza ritardo sul libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO VII

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL SUO PRESIDENTE

Articolo 26

Organo Amministrativo

26.1 Ai fini del presente Statuto, per "Organo Amministrativo" si intende il Consiglio di Amministrazione.

26.2 Il Confidi è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a tredici, secondo quanto determinato preliminarmente dall'Assemblea dei Soci al momento della loro nomina, nel rispetto di quanto prescritto dal comma 3.

26.3 La nomina degli amministratori, dopo che l'Assemblea dei Soci ne ha determinato preliminarmente il numero, avviene con le seguenti modalità:

a) I Soci titolari di una quota di capitale sottoscritta e conferita del valore nominale pari o superiore ad Euro 50.000 (Euro cinquantamila virgola zero centesimi) hanno diritto, ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, del Codice Civile, di nominare congiuntamente un numero di membri del Consiglio di Amministrazione pari al 20% dell'intero consesso diminuito per difetto all'unità inferiore, nel caso di frazione minore o uguale allo 0,50, ovvero aumentato per eccesso all'unità superiore in caso di frazione superiore allo 0,50.

b) I Soci titolari di una quota di capitale sottoscritta e conferita del valore nominale inferiore ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila virgola zero centesimi) hanno diritto, ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, del Codice Civile, di nominare congiuntamente un numero di membri del Consiglio di Amministrazione pari al 20% dell'intero consesso diminuito per difetto all'unità inferiore, nel caso di frazione minore o uguale allo 0,50, ovvero aumentato per eccesso all'unità superiore in caso di frazione superiore allo 0,50.

c) L'intera Assemblea dei soci, con deliberazione collegiale soggetta alle disposizioni del Titolo VI del presente Statuto, nomina il resto dei consiglieri, compresi quelli eventualmente non nominati con le modalità di cui ai superiori punti a) e b).

26.4 Le imprese non finanziarie di grandi dimensioni e gli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto quote del Confidi ai sensi dell'art. 39 comma 7 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, non hanno diritto di voto in ordine alle deliberazioni in materia di nomina e revoca dei componenti dell'Organo Amministrativo.

Articolo 27

Durata della Carica

Revoca e Sostituzione degli Amministratori

27.1 Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile. Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito di volta di volta dall'Assemblea che li nomina, fermo restando il limite temporale di cui infra.

27.2 Gli Amministratori:

- a) devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, prescritti dal relativo Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 109 del Testo Unico Bancario;
- b) vengono scelti preferibilmente, ma non necessariamente, fra i Soci, fra i soggetti designati dai "Sostenitori" e fra gli esperti nel settore dei finanziamenti e del credito in genere;
- c) non possono essere nominati per un periodo superiore a cinque esercizi;
- d) decadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- e) sono rieleggibili;
- f) sono revocabili in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

27.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci, che provvede alla nomina dei membri mancanti. I consiglieri di nomina assembleare che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive decadono automaticamente dall'incarico.

27.4 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

27.5 Gli amministratori nominati ai sensi dei comma 3 e 4 decadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 28

Competenze e Poteri del Consiglio di Amministrazione

28.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti correlati al perseguimento delle finalità del Confidi ed al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché di tutte le operazioni ad essi relative, eccezion fatta per quelli riservati dalla Legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

28.2 Competono, tra l'altro ed a titolo meramente esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci;
- b) istituire o sopprimere ovunque uffici, agenzie e rappresentanze, che non siano sedi secondarie;
- c) approvare, di volta in volta, i Regolamenti interni;
- d) autorizzare il Presidente o l'Amministratore Delegato alla stipula ed alla sottoscrizione delle Convenzioni con Banche o altri intermediari finanziari ed al compimento delle operazioni di cui all'articolo 5 del presente Statuto;

- e) acquisire ed istruire le domande di ammissione presentate dalle imprese che intendono divenire Socie, adottando le deliberazioni consequenziali;
- f) stabilire e determinare l'entità delle somme dovute dai Soci, sia una tantum e/o periodiche e/o a titolo definitivo a favore del Confidi, nonché l'importo utile alla formazione dei fondi rischi;
- g) stabilire, di volta in volta, l'ammontare di quanto proporzionalmente dovuto dai Soci in base a quanto disposto dall'articolo 13.1, lettera e), del presente Statuto;
- h) disporre l'annotazione sul Libro dei Soci del recesso dei Soci receduti;
- i) deliberare l'esclusione dei Soci, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 15 del presente Statuto, e disporre l'annotazione sul Libro dei Soci;
- j) compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, presso le Banche e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

Articolo 29

Compensi degli Amministratori

29.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione degli anzidetti Organi, nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci al momento della loro nomina o con successiva deliberazione.

29.2 Le remunerazioni degli amministratori investiti delle cariche di Presidente, Vice-Presidente, Amministratore Delegato o di Consiglieri di Amministrazione cui siano state attribuite specifiche deleghe operative sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

29.3 L'Assemblea dei Soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, demandando al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione ai singoli componenti dell'emolumento di rispettiva spettanza, in relazione al tipo di attività svolta ed all'impegno che essa richieda.

Articolo 30

Presidente del Consiglio di Amministrazione

30.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente; può eleggere altresì un Amministratore Delegato.

30.2 In ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

Articolo 31

Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

31.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede del Confidi o in altro luogo designato dal Presidente, purché nel territorio dello Stato italiano, tutte le volte che lo ritiene necessario il Presidente e quando ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio Sindacale o dalla metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione in carica.

31.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per

la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta mediante avviso spedito a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica, almeno un giorno prima.

31.3 Le modalità di convocazione, in ogni caso, non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i Consiglieri di Amministrazione che per i Sindaci Effettivi.

31.4 Ricorrendosi al telefax, alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, l'avviso dovrà essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito, espressamente comunicati al Confidi dai Consiglieri di Amministrazione e dai Sindaci Effettivi all'atto della loro nomina.

31.5 I Consiglieri di Amministrazione ed i componenti del Collegio Sindacale hanno l'onere di informare tempestivamente il Confidi di ogni variazione del proprio domicilio, del numero di telefax, dell'indirizzo di posta elettronica o dello specifico recapito: in mancanza, ogni comunicazione si intenderà regolarmente effettuata e, quindi, pienamente efficace, se indirizzata all'ultimo recapito indicato.

31.6 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri di Amministrazione ed i Sindaci Effettivi in carica e nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

31.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica e delibera con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione presenti, senza tenere conto degli astenuti.

In ipotesi di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o di chi lo sostituisce.

31.8 Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

31.9 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente.

31.10 A seconda di quanto stabilito a maggioranza dai Consiglieri di Amministrazione, in ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni consiliari saranno presiedute dal Vice-Presidente, dall'Amministratore Delegato oppure dal più anziano dei Consiglieri di Amministrazione presenti.

31.11 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video-collegati, a condizione che:

a) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video-collegati nei quali i Consiglieri di Amministrazione possano affluire;

b) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;

d) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e gli interventi consiliari;

e) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, ricevere e/o trasmettere documenti.

31.12 Della sussistenza e del rispetto delle condizioni di cui al precedente comma deve essere dato atto nell'ambito dei relativi verbali e la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

31.13 A cura del Consiglio di Amministrazione è tenuto il Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione su cui vengono trascritti, senza ritardo, i verbali delle riunioni sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 32

Rappresentanza del Confidi

32.1 La rappresentanza del Confidi, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice-Presidente: la sottoscrizione del Vice-Presidente vale come attestazione dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

32.2 La rappresentanza processuale, attiva e passiva, include la facoltà di:

- a) promuovere azioni ed istanze amministrative e giudiziarie per ogni grado di giurisdizione e resistere alle azioni promosse da terzi;
- b) stipulare compromessi e clausole compromissorie;
- c) promuovere arbitrati, rituali ed irrituali, nei casi non vietati dalla Legge e resistere agli arbitrati promossi da terzi;
- d) nominare Avvocati e Procuratori alle liti;
- e) stipulare transazioni e conciliare le liti insorte.

32.3 L'Amministratore Delegato è legittimato a rappresentare il Confidi nei limiti delle attribuzioni demandategli.

Articolo 33

Organi e Funzioni Delegate

33.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, le proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.

33.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare dei Comitati Tecnici, stabilendone la composizione, le regole di funzionamento e le competenze.

33.3 Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive all'Amministratore Delegato, avocare a sé operazioni rientranti nelle competenze delegate e revocare le deleghe.

33.4 L'Amministratore Delegato cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione, cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni del Confidi e riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, ogni centoventi giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dal Confidi e dalle sue controllate.

33.5 All'Amministratore Delegato competono, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti funzioni:

- a) in base alle direttive impartitegli dal Consiglio di Amministrazione dà esecuzione alle deliberazioni assembleari e consiliari relative all'organizzazione del Confidi ed al personale dipendente;
- b) in base alle direttive impartitegli dal Consiglio di Amministrazione dirige e coordina il personale dipendente del Confidi;
- c) firma la corrispondenza del Confidi, relativa alle funzioni demandategli e svolge tutti i compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.

33.6 Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo del Legale Rappresentante, può anche:

- a) delegare, in tutto o in parte, gli adempimenti contabili, retributivi, contributivi, tributari, di sicurezza e igiene del lavoro, correlati alla tutela della "privacy" e, comunque, tutti quelli relativi a rapporti con soggetti cui il Confidi corrisponde redditi di lavoro dipendente o autonomo;
- b) nominare procuratori speciali, fissandone le attribuzioni e le retribuzioni.

TITOLO IX
CONTROLLO LEGALE E CONTABILE

Articolo 34
Collegio Sindacale

34.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dal Confidi e sul suo concreto funzionamento.

34.2 Il Collegio Sindacale, identificandosi nel Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile, vigila:

- a) sul processo di informativa finanziaria;
- b) sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- c) sulla revisione legale dei conti annuali e, se del caso, dei conti consolidati;
- d) sull'indipendenza del Revisore Legale dei Conti o della Società di Revisione, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione alla Società sottoposta alla revisione legale dei conti.

Al riguardo, si applicano le disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico previsto dal Capo V del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

34.3 L'Assemblea dei soci:

- a) elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, prescritti dal relativo Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 109 del medesimo Testo Unico Bancario;
- b) ne nomina il Presidente;
- c) determina la retribuzione annuale dei Sindaci Effettivi per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Un Sindaco effettivo ed uno Supplente possono essere nominati su designazione dei "Sostenitori".

Un Sindaco effettivo sarà nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito, in rappresentanza dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera c) della legge regionale 11/2005.

34.4 Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

34.5 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale nel cui circondario ha sede il Confidi, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco Effettivo, subentrano i Supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati decadono con quelli in carica. In caso di sostituzione

del Presidente, la Presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano.

34.6 I componenti del Collegio Sindacale decadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Articolo 35

Adunanze e Deliberazioni del Collegio Sindacale

35.1 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci Effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale che viene trascritto nel Libro dei verbali del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

35.2 Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decade dall'incarico.

35.3 I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea dei soci e a quelle del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36

Revisione Legale dei Conti

36.1 La Revisione Legale dei Conti è esercitata da un Revisore legale dei Conti o da una Società di revisione.

36.2 Su proposta motivata del Collegio sindacale, l'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea dei soci che determina il corrispettivo spettante al Revisore legale dei Conti o alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

36.3 L'Assemblea dei soci revoca l'incarico, sentito l'Organo di Controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro Revisore Legale secondo le modalità di cui al precedente comma. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito a un trattamento contabile e a procedure di revisione.

36.4 L'incarico, a seconda che sia attribuito a un Revisore legale dei Conti o a una Società di revisione, ha la durata, rispettivamente, di sette o di nove esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al settimo ovvero al nono esercizio dell'incarico.

36.5 L'incarico di revisione legale dei conti non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla cessazione del precedente.

36.6 Il Revisore Legale dei Conti o la Società di revisione presenta al comitato di controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

36.7 Si applicano le disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico previsto dal Capo V del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

TITOLO X

BILANCIO

Articolo 37

Bilancio

37.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 38

Scioglimento e Liquidazione

38.1 Il Confidi si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, in quanto applicabili, e dall'articolo 13 della "Legge Confidi".

38.2 L'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo:

- a) determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, anche mediante rinvio, in quanto compatibili, alle regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina i liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza del Confidi, e ne determina il compenso;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) fissa eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

38.3 L'eventuale avanzo sarà devoluto:

- 1) a favore di enti che perseguono finalità e scopi mutualistici affini a quelli del Confidi;
- 2) a favore del fondo di garanzia interconsortile al quale il Confidi aderisca o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui ai commi 20 e 21, dell'articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326.

Quanto residua dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, deve essere devoluto al fondo di garanzia regionale.

Inoltre, ai sensi del comma 43 della legge 326/2003, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del Confidi stesso in enti diversi dal Confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29 della predetta legge.

TITOLO XII

NORMATIVA REGIONALE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

FORO COMPETENTE

Articolo 39

Normativa Regionale

39.1 Il presente statuto, così come per le sue eventuali modifiche, deve essere approvato dall'Amministrazione regionale che lo sottopone a verifica circa la sussistenza dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 11/2005 e s.m.i..

39.2 La percentuale di rischio da far gravare sulla garanzia prestata dal Confidi per ogni singolo finanziamento non può essere superiore all'ottanta per cento (80%). Gli istituti di credito convenzionati o gli altri soggetti operanti nel settore finanziario assumeranno un rischio sino ad un massimo dell'ottanta per cento (80%). In caso di adesione ad un Confidi di II grado, sulla parte di

finanziamento che eccede il limite massimo garantibile da ConfeserFidi, può intervenire la garanzia prestata dal consorzio di secondo grado fino ad un massimo dell'ottanta per cento (80%). In ogni caso, anche in presenza di intervento concomitante di ConfeserFidi ed un Confidi di II grado, la garanzia complessiva resa all'istituto finanziatore non può mai eccedere l'80% del fido concesso. Qualora il Confidi intenda concedere garanzie oltre tali importi massimi, provvede interamente mediante separati fondi rischi costituiti senza il concorso regionale.

39.3 In mancanza dell'approvazione il Confidi opererà regolarmente ma non può usufruire delle agevolazioni previste dalla legge regionale 11/2005.

Articolo 40

Clausola Compromissoria e Foro Competente

40.1 Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sociale e del presente Statuto, nonché in generale con riguardo a tutti i rapporti scaturenti dal contratto sociale (incluse l'impugnazione delle deliberazioni consiliari ed assembleari, nonché le controversie promosse da Amministratori, Sindaci e Liquidatori ovvero nei loro confronti), sarà sottoposta ad arbitrato rituale e demandata alla cognizione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione è situata la sede legale del Confidi.

40.2 Nelle ipotesi che le parti contendenti siano più di due, i membri del Collegio arbitrale saranno nel numero dispari immediatamente superiore a quello delle parti in causa, considerato, comunque, che l'individuazione delle parti contendenti dovrà essere effettuata sulla base della identità o somiglianza degli interessi rappresentati.

40.3 Le regole di svolgimento dell'arbitrato saranno determinate dagli arbitri; in ogni caso:

- a) l'arbitrato sarà disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, siccome modificati dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 2 febbraio 2006, nr. 40, e dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, nr. 5;
- b) la lingua utilizzata sarà l'italiano;
- c) dovrà essere assicurato il rispetto del principio del contraddittorio, con concessione alle parti di ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa;
- d) i difensori delle parti avranno il potere di transigere, di rinunciare agli atti del giudizio, di determinare o prorogare il termine per la pronuncia ed il deposito del lodo;
- e) la decisione sarà resa secondo diritto.

40.4 Sede dell'arbitrato sarà quella del Confidi o quella diversa sede che sarà indicata di comune accordo dagli arbitri nominati, purché in Italia.

40.5 Salvo proroga in presenza di uno dei casi previsti dall'articolo 820 del codice di procedura civile, il lodo arbitrale dovrà essere pronunciato nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina da parte degli arbitri.

40.6 Gli arbitri provvederanno anche a liquidare le spese e competenze del giudizio arbitrale (con riguardo sia ai compensi degli arbitri, sia alle spettanze dei difensori), ponendole a carico dell'una o dell'altra parte, ovvero di entrambe, in base al criterio della soccombenza; le parti saranno, comunque, tenute in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio arbitrale, salva la rivalsa fra di loro.

40.7 Il lodo arbitrale, oltre che per i motivi indicati nell'articolo 829 del codice di procedura civile, sarà impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

40.8 Per tutte le controversie per le quali non sia competente il Collegio arbitrale costituito ai sensi dell'articolo che precede sarà competente in via esclusiva l'Autorità giudiziaria del Foro di Ragusa.

Articolo 41

Norme di rinvio

41.1 Tutti i richiami effettuati nel presente Statuto sociale al Libro dei Soci, si riferiscono al Libro dei Soci istituito volontariamente dall'Assemblea dei soci del Confidi che, fatta eccezione degli effetti inter partes di eventuali trasferimenti di partecipazioni sociali, nel rispetto di quanto disciplinato da eventuali norme inderogabili e del fatto che soltanto dal deposito dell'atto di trasferimento nel Registro delle Imprese tale eventuale trasferimento ha effetto verso il Confidi, i terzi e gli aventi causa, contenga gli stessi dati o ulteriori dati rispetto a quanto deve essere iscritto per legge nel Registro delle Imprese con riguardo agli effetti del trasferimento delle partecipazioni nei confronti del Confidi e, più in generale, con riguardo alla legittimazione del Socio all'esercizio dei diritti sociali, precisandosi che detta pattuizione non si estende alla disciplina delle fattispecie prescritte dagli articoli 2470 comma 1 e 2471 comma 1 del Codice Civile che rimangono regolamentate esclusivamente dalla legge in vigore.

41.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato o previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge contenute nel Codice Civile concernenti le società consortile a responsabilità limitata e, ove necessario e compatibile, le società per azioni, nonché le altre leggi speciali, nazionali e regionali, pro-tempore vigenti, in materia di Confidi.

F.to Roberto Giannone

F.to Ignazio Maria Emmolo notaio